

Edizione di martedì 20 Aprile 2021

CASI OPERATIVI

Accertamento sintetico: opponibile l'effetto dello scudo fiscale?
di **EVOLUTION**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Utilizzo delle perdite fiscali: obbligo o facoltà?
di **Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

Beni strumentali: non scatta il recapture per impiego in manutenzioni temporanee all'estero
di **Debora Reverberi**

PENALE TRIBUTARIO

Indizi di reato e utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi
di **Marco Bargagli**

LAVORO E PREVIDENZA

Il reddito esiguo non esclude l'iscrizione alla gestione separata Inps
di **Lucia Recchioni**

LEGGERE PER CRESCERE

4 ore alla settimana di Timothy Ferriss - Recensione
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

Accertamento sintetico: opponibile l'effetto dello scudo fiscale? di **EVOLUTION**



In caso di avviso di accertamento sintetico emesso in relazione ad un periodo di imposta precedente all'emersione di attività detenute all'estero, è opponibile l'effetto preclusivo dello scudo fiscale?

L'articolo 13-bis D.L. 78/2009 disciplina il cd. scudo fiscale, prevedendo la possibilità di fare emergere, mediante rimpatrio o regolarizzazione, le attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario contenute nel D.L. 167/1990.

A tal fine, il contribuente deve presentare ad un intermediario una dichiarazione riservata con la quale si procede all'emersione degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero (da una data non successiva al 31 dicembre 2008) in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, e provvedere al versamento di un'imposta straordinaria.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Utilizzo delle perdite fiscali: obbligo o facoltà?

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

STRALCIO DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito dell'imposizione Ires, il principio di autonomia dei periodi d'imposta, sancito dall'[articolo 76 Tuir](#), trova una deroga nella possibilità di **poter scomputare le perdite fiscali prodotte dai redditi imponibili dei periodi d'imposta futuri**.

L'[articolo 84, comma 1, Tuir](#), infatti, prevede che *“la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesvoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare”*.

In passato non era chiaro se lo scomputo delle perdite fiscali costituisse un **obbligo** o una **facoltà** per il contribuente.

Nonostante il dato letterale del [comma 1 dell'articolo 84 Tuir](#) (*“la perdita di un periodo d'imposta... può essere computata...”*) non lasci spazio a particolari dubbi, parte della dottrina propendeva per l'obbligatorietà dello scomputo delle perdite fiscali nel primo periodo d'imposta utile, ovvero **nel primo periodo d'imposta successivo a quello di genesi della perdita fiscale in cui emerge un reddito imponibile**. Questa interpretazione muoveva dalla necessità di **impedire al contribuente arbitraggi** volti ad utilizzare le perdite nel periodo d'imposta più conveniente.

In alte parole, secondo questa impostazione, le perdite generatesi nel periodo d'imposta “n” **devono essere scomputate obbligatoriamente** nel periodo d'imposta “n+1” nell'ipotesi in cui in tale anno emerga un reddito imponibile.

Recentemente la Corte di Cassazione con alcune sentenze, invece, ha affermato che *“in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dal Tuir, articolo 84 (vigente ratione temporis), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto*

della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce **manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza**, con la conseguenza che essa deve essere **esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione non potendosi a tal fine l'Amministrazione sostituirsi al contribuente**" ([Corte di Cassazione n. 25566/2017](#), [n. 5105/2019](#) e [n. 16977/2019](#)).

Quindi, secondo la Corte di Cassazione, **il contribuente è libero di decidere se e quando utilizzare le perdite fiscali a scomputo dei redditi futuri**, ciò in quanto la norma attribuisce al contribuente la facoltà di utilizzare le perdite fiscali mediante esercizio di un'opzione da manifestarsi nella dichiarazione fiscale (le perdite che si generano nell'anno "n" possono essere scomputate dal reddito imponibile dell'esercizio "n+2" anche se nell'anno "n+1" è emerso un **reddito imponibile**).

La dichiarazione fiscale, che in linea generale rappresenta una dichiarazione di scienza, **nella parte in cui il contribuente decide di utilizzare le perdite fiscali costituisce un atto negoziale e pertanto non può essere oggetto di ritrattazione**: infatti l'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#) stabilisce che è possibile presentare una **dichiarazione integrativa** solo se la dichiarazione originaria risulta affetta da **errori od omissioni**.

È evidente che l'esercizio di un'opzione non possa essere mai qualificato come errore od omissione.

Sul punto la Corte di Cassazione ([sentenza n. 5105/2019](#)) ha affermato che l'omessa indicazione e il mancato utilizzo delle perdite fiscali **"non può essere oggetto di rettifica, nè tanto meno può dar luogo al diritto a rimborso, che riguarda solo le somme indebitamente versate e salvo che non siano maturate preclusioni di legge (o che il contribuente non faccia valere l'errore commesso secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui all'articolo 1427 cod. civ. e ss., e cioè sotto il duplice profilo della essenzialità – nella specie dovendo ravvisarsi tale requisito nell'errore che cade sulla "qualità di perdita" dell'importo da portare in diminuzione, o ancora nell'errore determinato da ignoranza od errata comprensione della portata delle norme tributarie applicabili – e della obiettiva riconoscibilità – da valutarsi secondo la diligenza propria che deve essere richiesta agli uffici accertatori – vedi Cass. 11 maggio 2012, n. 7294; richiamata in Cass. n. 6977/15 -)".**

AGEVOLAZIONI

Beni strumentali: non scatta il recapture per impiego in manutenzioni temporanee all'estero

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI E RIFLESSIONI SUI PASSAGGI GENERAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risposta all'interpello 259 di ieri](#), 19 aprile, l'Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare **il tema del recupero (c.d. *recapture*) del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** ex L. 160/2019 **nell'ipotesi di utilizzo temporaneo dei beni all'estero**.

Il caso affrontato è quello di un'impresa che produce macchinari destinati, per loro funzione, ad essere impiegati nell'ambito di un **servizio di manutenzione** di tubazioni o nuove pose **prevalentemente su impianti (*pipeline*) ubicati al di fuori del territorio nazionale**.

Il dubbio palesato dall'istante riguarda **la configurabilità di una "delocalizzazione"**, fattispecie da considerarsi, ai sensi di quanto precisato dalla [circolare AdE 8/E/2019](#), **equivalente alla "destinazione a strutture produttive situate all'estero" che implicherebbe**, se verificatasi entro il periodo di osservazione, **l'applicazione del meccanismo di *recapture***.

Il c.d. meccanismo di *recapture* è stato introdotto dall'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità) **in relazione all'iperammortamento dei beni materiali dell'Allegato A** annesso alla Legge di Bilancio 2017 per investimenti effettuati **dal 14.07.2018** (data di entrata in vigore del decreto) ed è tuttora contenuto, con alcune differenze, nelle discipline del credito d'imposta investimenti in beni strumentali all'[articolo 1, comma 193, L. 160/2019](#) e all'[articolo 1, comma 1060, L. 178/2020](#).

La *ratio legis* è quella di garantire il rispetto del requisito di territorialità impedendo che un bene non contribuisca effettivamente al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione **localizzata in Italia**.

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, con riferimento sia a beni ordinari, sia a beni 4.0, prevede il recupero dell'agevolazione, oltre che nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso, nel caso di **"destinazione a strutture produttive ubicate all'estero"**,

anche se appartenenti allo stesso soggetto” se effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari o avvenuta interconnessione per beni 4.0.

In tema di “delocalizzazione” del bene sono tuttora applicabili i seguenti **casi di deroga alla regola generale di applicazione del *recapture***, nei quali non si configurano ipotesi di recupero dell’agevolazione:

- **la destinazione per natura del bene all’utilizzo in più sedi produttive** e, pertanto, al **temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato**, ai sensi [dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità);
- **il temporaneo utilizzo del bene fuori dal territorio nazionale con mantenimento del nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia**, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella [risposta all’interpello n. 14 del 24.01.2020](#) in caso di beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri.

Nel caso in esame di impiego dei beni agevolati per lo svolgimento di attività di manutenzione **prevalentemente all’estero, l’Agenzia delle entrate non ha ravvisato la sussistenza di una struttura produttiva ubicata fuori dal territorio dello Stato.**

Dunque **lo svolgimento di interventi di manutenzione** sulle *pipeline* a carattere temporaneo, anche se prevalentemente effettuato all’estero, **non configura un’ipotesi di “delocalizzazione” ai fini del *recapture***, purché:

- **i beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale;**
- **i beni mantengano un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia.**

Si rammenta che, **in caso di *recapture*, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e **il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano **le principali caratteristiche del meccanismo di *recapture*** nella previgente disciplina del credito d’imposta ex L. 160/2019 e nell’innovata normativa ex L. 178/2020:

Beni soggetti a *recapture*

Credito d’imposta beni strumentali ex L. 160/2019 e L. 178/2020

- Beni ordinari
- Beni materiali 4.0 Allegato A
- Beni immateriali 4.0 Allegato B

Ipotesi di <i>recapture</i>	<ul style="list-style-type: none">– cessione a titolo oneroso del bene– delocalizzazione del bene all'estero
Periodo di osservazione	Entro il 31.12 del secondo anno successivo: <ul style="list-style-type: none">– a quello di entrata in funzione del bene ordinario– a quello di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0 (Allegato A e B)
Modalità di recupero	Restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi
Casi di disapplicazione <i>recapture</i>	<ul style="list-style-type: none">– investimenti sostituivi per beni materiali 4.0 Allegato A– delocalizzazione temporanea all'estero

PENALE TRIBUTARIO

Indizi di reato e utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi

di **Marco Bargagli**



Nella prassi operativa può accadere che, nel corso di **un'ispezione tributaria**, i verificatori raccolgano **indizi di reato**, con conseguente necessità di osservare le disposizioni previste dall'[articolo 220](#) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

In merito, per **espressa disposizione normativa**, *“quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice”*.

Tale disposizione ha il precipuo scopo di **assicurare il diritto di difesa** al contribuente verificato, nel pieno rispetto delle **garanzie difensive** previste nei confronti della **persona sottoposta alle indagini preliminari** e dell'imputato, come sancito dall'[articolo 61 c.p.p.](#)

Sullo specifico tema, **importanti indicazioni operative** emergono anche dai documenti di prassi (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, circolare n. 1/2018 del **Comando Generale della Guardia di Finanza** volume I – parte II – capitolo 1 “*Il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e IVA. Disposizioni sostanziali*”, pag. 159 e ss.).

In particolare, in **presenza di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti**, i verificatori dovranno:

- provvedere, senza ritardo, nell'eventualità in cui la **condotta delittuosa si rilevi in maniera del tutto evidente e non sussista la necessità di intraprendere alcuna attività investigativa**, ad inoltrare la **comunicazione di notizia di reato** all'Autorità Giudiziaria competente;
- procedere secondo il **disposto dell'articolo 220** delle **disposizioni di attuazione del codice di procedura penale** nell'ipotesi in cui, invece, la **falsità delle fatture si profili quale “sospetto”** e ricorra, pertanto, la **necessità di intraprendere ulteriori approfondimenti**.

Giova ricordare che, sulla base di un **consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dai giudici di legittimità**, il processo verbale di constatazione redatto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria è un **documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa**, utilizzabile come **fonte di prova ex articolo 234 c.p.p.** (rubricato “**prova documentale**”).

In buona sostanza, qualora nel corso di un'attività amministrativa **emergano indizi di reato e non meri sospetti**, occorre azionare le garanzie del procedimento penale tipiche ex articolo 220 **delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale**, con la conseguenza che la parte del processo verbale di constatazione redatto prima dell'insorgere degli indizi ha **piena efficacia probatoria ed è utilizzabile**, mentre non è tale quella parte redatta successivamente nella particolare ipotesi in cui **non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito** (cfr., *ex multis*, **Corte di cassazione, sezione 3^a penale, sentenza n. 39379 del 22.09.2016**).

Recentemente la **suprema Corte di cassazione**, sezione 3^a penale, con la **sentenza n. 13275/2021** depositata il 09.04.2021, ha **confermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi soggetti, prima che emergano indizi di reato**.

La questione risolta *in apicibus*, riguardava il ricorso presentato da un contribuente imputato per **frode fiscale e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**.

In merito, giova evidenziare che:

- **nel corso della verifica fiscale** non era emerso un **quadro probatorio sufficiente** per consolidare **l'ipotesi delittuosa riferita all'utilizzo di fatture false**;
- solo successivamente, dopo **avere esperito ulteriori approfondimenti post controllo fiscale**, erano **maturati gli indizi di reato** idonei a configurare la fattispecie penale tributaria prevista dall'**articolo 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti)**.

Gli Ermellini hanno dapprima richiamato la **consolidata giurisprudenza di legittimità** la quale ha ribadito che, in **materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa** “*il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata*” (cfr. **Corte di cassazione, sezione 3^a penale, sentenza n. 31223 del 04.06.2019**).

Nello specifico, i giudici di appello avevano evidenziato che, al momento dell'assunzione delle dichiarazioni rese dai commercialisti, nei confronti dei verificatori della Guardia di Finanza, **non erano ancora emersi gli elementi costitutivi dei reati poi contestati**.

Solo in esito agli **ulteriori accertamenti condotti dagli operanti** è stato possibile **svelare la natura fittizia delle operazioni contestate e quella di mere cartiere delle società coinvolte**.

In definitiva, le **dichiarazioni dei consulenti fiscali** *“si pongono quali riscontri all’attività di verifica dei militari della Finanza, che non ha trovato alcuna confutazione da parte del proposto appello”*.

Ulteriori importanti principi di diritto vengono formulati in tema di configurabilità del **reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti** ex [articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) il quale:

- è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola **inesistenza oggettiva**, ovvero quella relativa alla **diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti**;
- **ai fini Iva** comprende anche **l’inesistenza soggettiva**, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

In particolare, la condotta delittuosa riferita alla **dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti** presenta una **“struttura bifasica”**, in cui la dichiarazione, quale momento conclusivo, integra un **falso contenutistico**, mentre la condotta preparatoria, cioè la registrazione o detenzione a fini di prova dei documenti che costituiranno il supporto della dichiarazione, si riferisce ai documenti falsi (cioè contraffatti o alterati) emessi da altri in favore dell’utilizzatore.

Inoltre, viene precisato che la **falsità può cadere sul contenuto della fattura o del documento contabile rilevante**, attestandosi che è stata eseguita una operazione in realtà non eseguita oppure che **l’importo dell’operazione è superiore a quello reale**, ma può cadere anche **sull’indicazione dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione**, significando che i **“soggetti diversi da quelli effettivi”** sono quei soggetti che, in realtà, **non hanno preso parte all’operazione e sono invece indicati nel documento**.

LAVORO E PREVIDENZA

Il reddito esiguo non esclude l'iscrizione alla gestione separata Inps

di Lucia Recchioni



I redditi esigui percepiti da un **professionista**, inferiori alla soglia dei 5.000 euro, non escludono l'obbligo di iscrizione alla **gestione separata Inps**; tuttavia possono essere un indice della **non abitualità dell'attività svolta**. Sono questi i chiarimenti offerti dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 10267** depositata ieri, **19 aprile**.

Il caso riguarda un **avvocato** che aveva prodotto, nell'anno **2009**, redditi inferiori a 5.000 euro. Purtuttavia l'Inps richiedeva i **contributi previdenziali**, ritenendo sussistente l'**obbligo di iscrizione alla gestione separata**, essendo l'avvocato **iscritto all'Albo e titolare di partita Iva**.

La questione giungeva quindi dinanzi alla **Corte di Cassazione**, che richiamando quanto in passato statuito dalle **Sezioni Unite (n. 3240/2010)** ha ricordato che **"l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata dall'articolo 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. Con la L. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento"**.

Più precisamente, secondo l'intento del legislatore, vi è **obbligo di iscrizione alla gestione separata**:

- da parte dei **lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale** (ancorché non esclusiva) **attività di lavoro autonomo**, e, quindi, anche da parte dei professionisti iscritti ad albi o elenchi che producono reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento,
- da parte dei **lavoratori autonomi occasionali** che producono un **reddito superiore alla soglia dei 5.000 euro**.

Le fattispecie da ultimo citate, tuttavia, non possono essere **confuse**, ragion per cui **la soglia dei 5.000 euro non può essere** automaticamente **applicata** anche al **professionista** iscritto all'**albo**: ben potrebbe accadere, quindi, che un professionista iscritto all'albo sia **obbligato all'iscrizione alla Gestione separata** pur producendo un **reddito inferiore alla richiamata soglia** dei 5.000 euro.

Dirimente, infatti, è che l'attività professionale sia svolta in **forma abituale o meno**.

Tutto quanto appena premesso, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter qualificare **l'esiguo reddito (inferiore, appunto, a 5.000 euro)** quale **indizio** per **escludere**, in concreto, che **l'attività sia svolta con carattere dell'abitualità**.

La suddetta **esiguità** del reddito, per poter costituire "segnale" della **non abitualità** dell'attività deve essere ovviamente frutto di una **deliberata scelta del professionista** e non una semplice conseguenza dell'ammontare del reddito prodotto nell'anno: un **basso reddito percepito**, se la volontà è quella di svolgere un'attività abituale, **non esclude infatti l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps**.

Ad ogni buon conto, **grava sull'Inps l'onere di provare l'abitualità dell'attività**; **non** risultano a tal fine **sufficienti** l'iscrizione all'**albo** e la **titolarità della partita Iva**.

LEGGERE PER CRESCERE

4 ore alla settimana di Timothy Ferriss - Recensione

di **Francesca Lucente** - Bookblogger & Copywriter



Titolo assolutamente provocatorio in perfetto stile **Tim Ferriss**! Le strategie che svela in questo libro, tuttavia, gli hanno realmente permesso di vivere tante vite in una, diventando imprenditore di una multinazionale, attore, campione mondiale di tango e di kickboxing, scrittore e *keynote speaker*. Con la tecnica sviluppata per l'apprendimento veloce delle lingue straniere, ora parla fluentemente diverse lingue, tra cui alcune anche non proprio semplici da imparare, come il coreano e il giapponese.

La visione di *Timothy Ferriss* ruota attorno a due domande:

1. **Come lavorare di meno** (e meglio), delegando e organizzando il lavoro.
2. **Come concedersi più vacanze** simili a micro-pensionamenti.

Il fattore tempo e denaro sono strettamente legati, tuttavia non perché lavorare per più ore significhi **guadagnare di più**.

Secondo lo scrittore esiste, infatti, una nuova categoria di persone: i **nuovi ricchi**. Sono coloro che hanno sviluppato una concezione su come guadagnare di più, svincolandosi appunto dal fattore tempo e perseverando l'efficienza anziché l'efficacia.

Gran parte della teoria di Tim risiede proprio nella **differenza tra efficacia ed efficienza**:

- essere **efficace** significa sapere cosa fare per raggiungere il proprio obiettivo, lavorativo o personale;
- essere **efficiente** significa non solo sapere cosa fare, ma farlo impiegando le risorse minime indispensabili e ottimizzando il rendimento.

Gestire le proprie risorse personali ed energie è un giusto mezzo per preservarle e godersi appieno il proprio **tempo libero**. Quest'ultimo non solo dev'essere coltivato, ma ampliato gradualmente il più possibile e custodito gelosamente.

Ti starai chiedendo se è tutto appannaggio della cultura americana? Forse lo era una volta, ma dobbiamo riconoscere che oggi, in uno schioccare di dita, quello che si pensava essere un miraggio per l'Italia, è diventata una consuetudine produttiva ed apprezzata dai più. Si chiamano lavoro da remoto e **smartworking**, ed in tempi di Covid ci siamo dovuti reinventare ed attrezzare dalla notte alla mattina.

Chissà, dunque, che leggere un libro come questo, senza pregiudizio e paraocchi, non ci prepari in realtà al piano B che sta dietro l'angolo.

La **capacità di stabilire priorità ed emergenze**, piuttosto che **imparare a delegare**, sono presto allenate! Negli svariati esercizi proposti in questo libro, Tim Ferris ci sfida a domandarci più volte al giorno:

- *“se questa fosse l'unica attività che porto a termine oggi, sarei soddisfatto?”*
- *“quest'attività rientra tra quelle prioritarie per raggiungere il mio obiettivo di oggi?”*

Queste domande ci aiuteranno a capire se stiamo svolgendo attività realmente utili e se stiamo riempiendo le ore lavorative come bolle d'aria.

Se ancora queste domande non ci avvicinano alla soluzione, possiamo (anzi, dovremmo farlo a prescindere perché è davvero utile) applicare la **legge 80/20 di Pareto** per distinguere attività utili, clienti che generano margine così come per identificare problemi mangia-tempo e processi ridondanti. I primi rappresentano il 20% delle soluzioni e gli altri l'80% dei problemi.

